

---

---

Ottobre  
2023

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
9

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	4
CORTE COSTITUZIONALE .....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	7
CODICE PROCEDURA CIVILE .....	7
GIURISDIZIONE .....	7
ONERE DELLA PROVA.....	7
PROVA .....	7
CODICE CIVILE .....	8
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	8
CONTRATTO DI APPALTO .....	8
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	9
CONTRATTO DI MUTUO.....	9
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA.....	10
DIRITTO BANCARIO .....	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	11
IMPUGNAZIONI .....	11
PROVA .....	12
LAVORO PUBBLICO .....	13
FOCUS: CONDOMINIO .....	14

**NORMATIVA****Legge 9 ottobre 2023, n. 13**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”

(pubblicata in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023](#))

**Decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133**

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’Interno”.

(pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 5 ottobre 2023](#))

---

---

**OSSERVATORIO****GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost. n. 184 del 05/07/2023 - deposito 29/09/2023**

Con sentenza n. 184 del 29 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha affermato che quella assicurata dall'art. 18 Cost. è una «ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione» (sentenza n. 417 del 1993), che si traduce nella tutela di un «ventaglio» di diritti correlati a tale libertà (sentenza n. 241 del 2014) che, anche al di là del diritto dell'individuo di associarsi, si estendono alla protezione degli organismi nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata.

**Corte Cost. n. 183 del 05/07/2023 - deposito 28/09/2023**

Con sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, la Corte Costituzionale ha affermato che l'attuale disciplina dell'adozione non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. La Corte ha sottolineato che la cessazione delle relazioni di natura socio-affettiva non realizza in ogni caso l'interesse del minore pertanto, non è precluso al giudice verificare in concreto che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità", risulti nel suo preminente interesse mantenere significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine, che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore stesso.

**CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI****Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 27945 ud. 04/07/2023 - deposito 04/10/2023**

Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, ciò che deve essere dimostrato è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 27205 ud. 12/09/2023 - deposito 22/09/2023**

La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito e non riproposte espressamente in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. deve ritenersi superata qualora tali istanze siano specificamente reiterate nelle note autorizzate concesse in vista dello svolgimento di tale discussione.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 27137 ud. 03/07/2023 – deposito 22/09/2023**

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non basta di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non provi il caso fortuito.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 26901 ud. 05/04/2023 – deposito 20/09/2023**

Il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. Il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale: sono circostanze che non vincolano il giudice.

**Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 26700 ud. 14/09/2023 – deposito 18/09/2023**

Il provvedimento emesso, in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter cod. proc. civ., ha autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso dell'altro genitore, si configura come un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all'interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con conseguente esclusione dell'impugnabilità anche ai sensi dell'art. 111 Cost..

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 26415 ud. 20/04/2023 – deposito 13/09/2023**

Il *sale and lease back* è un contratto inteso a soddisfare la specifica esigenza di potenziare i fattori produttivi di natura finanziaria ottenendo immediatezza liquidità, mediante l'alienazione di un suo bene strumentale - e quindi, di norma, funzionale da un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato, e dunque un contratto almeno idealmente inteso a sostenere l'attività d'impresa, piuttosto che depauperarla. Il *sale and lease back*, in caso di successivo fallimento, non è automaticamente atto in frode ai creditori. La frode ai creditori deve essere dimostrata in concreto.

**Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 25977 ud. 23/05/2023 – deposito 06/09/2023**

L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.lg. n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.

**Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 25721 ud. 05/07/2023 – deposito 04/09/2023**

Ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un condomino al fine di contestare l'*an* o il *quantum* della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all'entità del singolo importo contestato, ma

all'intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all'impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall'assemblea del condominio.

**Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 25567 ud. 12/07/2023 – deposito 01/09/2023**

In tema di costituzione del fondo patrimoniale, al notaio incombe, entro trenta giorni, di richiedere l'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ma non spetta anche il compito di controllare che il Comune dia seguito tempestivamente alla richiesta. L'obbligazione del notaio, che è obbligazione di mezzi, in questo ambito, non potendo egli rispondere delle negligenze altrui, diverrebbe una obbligazione di risultato peraltro difficile da adempiere, posto che al notaio sarebbe richiesto di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio.

**Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza n. 27713 – deposito 02/10/2023**

Nell'attuazione dell'art. 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

### CODICE PROCEDURA CIVILE

#### GIURISDIZIONE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 611 - deposito 07/09/2023**

In tema di erogazione di contributi, l'atto di revoca non è necessariamente espressione del generale potere di autotutela pubblicistica di cui all'art. 21 *quinquies*, l. n. 241/1990. Se la revoca ha causa nell'inadempimento da parte del beneficiario, viene in rilievo il potere di autotutela privatistica della pubblica amministrazione, con il quale, nell'ambito di un rapporto paritetico, l'amministrazione, fa valere le conseguenze derivanti dall'inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la contribuzione. In tal caso, la funzione della revoca è soltanto quella di dichiarare la sopravvenienza di un fatto - l'inadempimento del privato - che determina la decadenza dal diritto di godere del beneficio, trovando ragione, non già in una rinnovata ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma nell'inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario e nella verifica dei presupposti di esigibilità del credito. Ne deriva che le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e sono devolute a quella del giudice ordinario.

Nel caso di specie, il giudice rigetta l'appello qualificando la determina dirigenziale di revoca del contributo, erogato in favore dell'appellante, non già come provvedimento di autotutela pubblicistica, bensì come atto di autotutela privatistica che trova sua ragione nel fatto sopravvenuto della violazione da parte dell'appellante delle condizioni di fruizione del contributo.

#### ONERE DELLA PROVA

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 632 - deposito 25/09/2023**

In tema di risarcimento del danno, l'art. 1223 c.c. dispone che il debitore risponde solo dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. L'art. 2697 c.c. onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa, dunque della prova del danno, e - trattandosi di danni consequenziali o estrinseci - anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo il nesso di c.d. causalità giuridica.

Nel caso di specie, il giudice rigettava l'appello essendo la domanda di condanna al risarcimento dei danni, conseguenti all'inadempimento del contratto di appalto da parte dell'appellato, priva di supporto probatorio, e dunque di documenti da cui risulti l'effettiva esecuzione delle opere con costi ed oneri aggiuntivi a causa dell'inadempimento.

#### PROVA

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 635 - deposito 25/09/2023**

In materia di documenti nuovi in appello e limiti di cui all'art. 345 c.p.c., il concetto di "causa a sé non imputabile" deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee dalla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza



organizzativa della parte. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile il documento prodotto dalla parte nel 2018, successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, VI, c.p.c., poiché detto documento riportava la data del febbraio 2014, era corredato da marca di bollo ivi apposta riportante la data del luglio 2014 e dalla sottoscrizione del legale rappresentante della parte interessata dalla produzione, nonché era stato citato dal consulente tecnico di parte nelle osservazioni alla CTU espletata in prime cure.

## CODICE CIVILE

### INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 633 - deposito 25/09/2023**

Il principio di buona fede oggettiva non può certamente essere invocato al fine di fondare un'interpretazione contraria al tenore letterale del contratto ed alla comune intenzione delle parti, fondando il diritto del debitore di rimanere inadempiente rispetto all'obbligazione testualmente dedotta in contratto ed allo scopo chiaramente perseguito dal creditore, determinando un apprezzabile sacrificio dell'utilità del creditore nel difetto di una causa oggettiva di impossibilità sopravvenuta.

Nel caso di specie, relativo all'eccezione di inadempimento avente ad oggetto gli obblighi di una Convenzione di ricerca stipulata tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Perugia e una società per azioni la Corte d'appello riconosceva come, tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede oggettiva a carico dell'Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell'art. 1366 c.c. nonché degli art. 1374 e 1375 c.c., vi era quello di adattare la propria attività di ricerca alle finalità industriali perseguite dalla Società, non arrestandosi alla mera fase di studio di gruppo frigorifero reversibile ma dando attuazione anche alla successiva fase di progettazione, come esplicitamente evincibile dal senso letterale dell'accordo e riconducibile alla comune volontà delle parti.

### CONTRATTO DI APPALTO

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 603 - deposito 05/09/2023**

I "gravi difetti" che fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ai sensi dell'art. 1669 c.c. sono quelle alterazioni tali da pregiudicare la fruizione della parte interessata in modo da renderla difficilmente utilizzabile o tale da causarne guasti, con conseguente impossibilità di utilizzo, oltremodo frequenti o con gravi ripercussioni ai danni dei condomini. Diversamente, le anomalie riscontrate non possono fondare l'applicazione dell'art. 1669 c.c., bensì eventualmente quella di cui all'art. 1667 c.c.. Nel caso di specie, la fattispecie veniva quindi inquadrata non ai sensi dell'art. 1669 c.c., ma dell'art. 1667 c.c., in quanto i vizi manifestatisi riguardavano diverse strutture dell'edificio, quali il garage, il cortile, i camminatoi e l'impianto fognario, ma gli effetti derivanti non erano stati di gravità tale da impedire o rendere oltremodo difficoltoso l'uso delle parti interessate.



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 614 - deposito 12/09/2023**

In materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, l'operatività della copertura assicurativa presuppone che l'assicurato svolga un ruolo nella causazione del danno. Ed invero, il rischio assicurato presuppone pur sempre che i danni siano conseguenza di un evento lesivo attribuibile alla responsabilità dell'assicurato.

Nel caso di specie, il giudice rigettava l'appello ritenendo che l'interpretazione della clausola assicurativa proposta dall'appellante - e volta a richiamare l'ipotesi di danni esclusivamente derivanti dall'imperizia del terzo, in assenza di responsabilità civile dell'assicurato - non fosse condivisibile, con conseguente esclusione dell'operatività del contratto di assicurazione rispetto al sinistro di causa.

## CONTRATTO DI MUTUO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 634 - deposito 25/09/2023**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, nel contratto di mutuo l'usuraietà sopravvenuta non rileva, allorché dipenda dalle normali fluttuazioni del mercato finanziario che porta il tasso di interesse inizialmente concordato (in modo corretto) a superare il valore soglia durante il corso del rapporto e nella fattispecie non è in contestazione il fatto che l'ipotesi dell'usura genetica non fosse riscontrabile.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 634 - deposito 25/09/2023**

Se è vero che anche il tasso di mora debba considerarsi assoggettato alla norma antiusura, è altresì vero che l'eventuale affermata nullità della clausola relativa agli interessi moratori (che hanno natura di liquidazione preventiva e forfettaria del danno) non si estenderebbe a quella che disciplina gli interessi corrispettivi, laddove, come nel caso di specie, questi ultimi siano stati correttamente pattuiti.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 634 - deposito 25/09/2023**

Nell'ammortamento del mutuo "alla francese" non è ravvisabile l'applicazione di interessi anatocistici, né si pongono problemi di indeterminatezza della clausola contrattuale, visto che le parti - al momento di sottoscrivere il contratto di mutuo - si accordano sulla somma mutuata, sui tassi di interesse, sulla durata del prestito, sul numero e l'ammontare delle rate costanti, con l'applicazione della quota capitale e della quota di interessi di ciascuna singola rata. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato le doglianze di parte appellante, secondo cui nell'ammortamento alla francese si avrebbe l'applicazione di interessi anatocistici, stante il regime composto degli interessi convenuto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 634 - deposito 25/09/2023**

L'ISC costituisce un mero indicatore del costo che non disciplina il finanziamento, non incidendo sulle condizioni del contratto, quindi la sua discrasia rispetto al TAEG potrebbe comportare delle pretese risarcitorie *ex art.* 1337 c.c. e non anche la nullità delle clausole che quantificano gli interessi. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato le doglianze dell'appellante, che dalla mancata indicazione

dell'ISC nel documento di sintesi allegato al contratto di mutuo faceva derivare la nullità delle clausole contrattuali disciplinanti gli interessi.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 610 - deposito 07/09/2023**

In tema di responsabilità medica della *équipe* chirurgica, il singolo sanitario deve prestare la propria opera, servendosi quantomeno delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, affinché sia raggiunto il fine ultimo dell'operazione, altresì cooperando con gli altri membri del gruppo. Da tale principio ne deriva che il personale medico agente deve conoscere l'intera cartella clinica del paziente del caso, quindi valutare le operazioni a cui è stato sottoposto in precedenza, sincerarsi che siano state effettuate correttamente e, in caso contrario, ove rientri nelle proprie competenze specialistiche, porvi rimedio. Nel caso di specie, i professionisti della Azienda Unità Sanitaria Locale, avendo conoscenza della situazione pregressa del paziente, potevano e dovevano prevedere che il frammento metallico che si proiettava in sede paracondiloidea mediale, spostandosi, avrebbe potuto causare complicazioni aggiuntive al paziente, efficacemente evitabili se si fosse provveduto a rimuovere tale corpo estraneo, radiologicamente evidente.

## **DIRITTO BANCARIO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 621 - deposito 14/09/2023**

La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso (e fino al) regolare adempimento del contratto ed i secondi per il caso (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 621 - deposito 14/09/2023**

Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. Tale principio vale anche per le clausole contenute in un documento separato ed unilateralmente predisposto da uno dei contraenti. Nel caso di specie la Corte d'Appello ha rigettato la tesi dell'Appellante, secondo cui avrebbero dovuto essere qualificate nulle le clausole contenute nel capitolato allegato al contratto pubblico di mutuo, in quanto asseritamente vessatorie e non appositamente approvate per iscritto.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### IMPUGNAZIONI

#### Corte d'Appello, sentenza n. 124 - deposito 22/09/2023

“Nel giudizio di rinvio, introdotto ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza, successivamente cassata, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione non è inquadrabile nell’istituto dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., ma si ricollega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare definitivamente il titolo del pagamento, rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non può essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente”.

La Corte, nel caso di specie, ha disatteso l’eccezione, con la quale il pensionato - ricorrente in riassunzione, già appellato nel giudizio definito con la sentenza cassata - sosteneva l’inammissibilità della domanda avanzata da INPS nel giudizio di riassunzione, diretta ad ottenere la restituzione delle maggiori somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva affermato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, senza però limitarlo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale in virtù della decadenza triennale di cui all’ultimo comma dell’art.47 del d.P.R. n.639 del 1970.

La Corte, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, ha, dunque, affermato l’ammissibilità della domanda dell’INPS, avente ad oggetto la restituzione dei maggiori ratei versati per il solo periodo coperto dalla decadenza, chiarendo come la stessa, sebbene non avanzata nel giudizio di appello, ove era stata erroneamente riconosciuta la decadenza tombale, sostenuta dall’Istituto appellante, e conseguentemente dichiarata l’inammissibilità della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico, non poteva qualificarsi quale domanda nuova, né tanto meno riconvenzionale, istituto quest’ultimo, non previsto nel giudizio di rinvio a cui si applicano le norme stabilite per il procedimento innanzi al giudice dell’appello.

#### Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023

Il d.lgs. n. 149 del 2022, di riforma del processo civile, ha abrogato l’art. 1, commi 47-69, della legge n. 92 del 2012, disciplinante il cd. Rito Fornero, stabilendo all’art. 49, comma, 3 (rubricato «Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti») che «I procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario alla data di efficacia del presente decreto sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. L’impugnazione dei provvedimenti, anche temporanei, è regolata dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. [...]».

Ne consegue che dal 1° marzo 2023, data di entrata in vigore della riforma, le impugnazioni delle sentenze pronunciate all’esito dei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 1, comma 47 e seguenti della legge n. 92 del 2012 devono essere introdotte con l’appello.

Pertanto, qualora l’impugnazione sia presentata sotto forma di reclamo, deve intendersi convertita in appello, secondo il rito ordinario dettato dal codice di procedura civile, come modificato dalle disposizioni del decreto legislativo, cosicché l’ammissibilità dell’impugnazione dev’essere valutata, tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 434, primo comma, che differisce da quella precedente, sostanzialmente per l’introduzione dell’inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l’atto d’impugnazione.

---

---

Tuttavia, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile solo se l'impugnazione sia priva dei requisiti necessari, espressamente stabiliti ai numeri 1, 2 e 3, del comma 1 del medesimo articolo, e non per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate".

La Corte, nel caso di specie, ha disatteso l'eccezione di inammissibilità con la quale la società appellata aveva rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stata esperita nelle forme del reclamo, sostenendo altresì che essa, anche ove fosse stata convertita in appello, sarebbe stata comunque inammissibile per non rispettare i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, richiesti dal novellato art. 434, comma 1, c.p.c.

La Corte, infatti, riqualficata l'impugnazione proposta in appello, ha ritenuto che la stessa, sebbene prolissa e a tratti ripetitiva, individuasse in maniera sufficientemente chiara i capi della sentenza sottoposti a censura e le differenti argomentazioni che l'appellante intendeva contrapporre a quelle del primo giudice, al fine di ottenere una decisione a sé favorevole.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023**

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, diretto a verificare la legittimità del provvedimento datoriale impugnato, il perimetro dell'indagine affidata al giudice è delimitato dalle censure ritualmente sollevate dal lavoratore, senza che possa estendersi a elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, giacché in tal caso l'invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea.

Pertanto, qualora il lavoratore abbia impugnato il recesso datoriale, denunciando con l'atto introduttivo determinati vizi, la successiva deduzione nel corso del giudizio, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la genericità della contestazione disciplinare, integra la proposizione di domande nuove e come tale non ammessa.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato il capo della decisione impugnato, nel quale il Tribunale aveva affermato la tardività del vizio di genericità della contestazione disciplinare, genericamente dedotto dalla difesa del lavoratore soltanto nell'udienza di discussione tenutasi ex art. 1, comma 57, della L. n. 92/2012, senza che lo stesso fosse stato minimamente accennato nell'atto introduttivo della fase sommaria o nel successivo atto introduttivo della fase di merito.

La Corte ha rilevato come, in ogni caso, la questione fosse anche infondata posto che la contestazione disciplinare conteneva un riferimento specifico ed esaustivo ai fatti che l'azienda riteneva disciplinarmente rilevanti, tant'è che le giustificazioni, rese per iscritto dal dipendente, erano state analitiche e particolareggiate, a dimostrazione che egli avesse ben compreso le condotte oggetto di contestazione.

## **PROVA**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 112 - deposito 21/07/2023**

Ai sensi dell'art. 2735 c.c., la confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta ha la medesima efficacia - di prova legale non superabile da altri strumenti istruttori - di quella giudiziale e può essere dimostrata anche per testimoni, a meno che non riguardi un oggetto sul quale la prova testimoniale sia esclusa per legge.

Risultano, dunque, pienamente utilizzabili le dichiarazioni confessorie, relative ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, rese dal dipendente al datore di lavoro o a chi lo rappresenta, quando non vi sia prova che esse siano frutto di pressioni indebite, in grado di coartare lo stato psicologico del confitente, e siano confermate da deposizioni testimoniali dettagliate, attendibili e convergenti.

La circostanza che le dichiarazioni confessorie siano rese dal lavoratore senza l'assistenza del rappresentante sindacale, non ne determina l'invalidità in quanto, oltre a non sussistere alcun divieto che precluda di chiedere spiegazioni informali al proprio dipendente, tale atteggiamento costituisce espressione dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede, risolvendosi nell'onere del datore di acquisire tutti gli elementi, anche nell'interesse del lavoratore, per evitare procedimenti disciplinari inutili.

## LAVORO PUBBLICO

### Corte d'Appello, sentenza n. 120 - deposito 15/09/2023

Ai fini della ricostruzione della carriera, nel calcolare l'anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo, il periodo di servizio prestato con orario di lavoro parziale non può essere considerato per intero, bensì computando le sole ore di lavoro effettivamente svolte, attraverso una riparametrazione che rapporti le ore di servizio prestato all'orario di lavoro a tempo pieno, secondo il principio *pro rata temporis*.

La Corte di Giustizia, con la sentenza emessa il 7 luglio 2022 nella causa C-377/2021, ha, infatti, chiarito che il computo, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, dell'anzianità maturata durante i rapporti a tempo determinato, basato sulle sole ore di lavoro effettivamente prestate, anziché dell'intero intervallo in cui le prestazioni sono state rese, non comporta alcuna violazione del principio di non discriminazione, costituendo, invece, corretta attuazione della del principio *pro rata temporis*, di cui alla clausola 4, punto 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, il quale consente di proporzionare alla ridotta durata della prestazione l'importo di ogni trattamento economico.

La Corte, in conformità a tale principio, ha affermato che la ricostruzione della carriera della lavoratrice, inquadrata nel personale ATA con il profilo di collaboratrice scolastica, la quale negli anni di servizio pre-ruolo aveva avuto molteplici contratti di lavoro a tempo parziale, doveva essere effettuata tenendo conto della parzialità della prestazione, cosicché l'anzianità da riconoscerle corrispondeva a una frazione delle giornate di lavoro nominali, determinata in base al rapporto esistente tra l'orario parziale osservato e l'orario a tempo pieno.

---

---

## FOCUS: CONDOMINIO

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il condominio, in particolare ci si soffermerà la validità delle delibere assembleari, sulle azioni a difesa della proprietà condominiale, sui poteri che spettano all’amministratore di condominio, sulla natura del piccolo condominio e sulle norme ad esso applicabili, sui danni cagionati dall’edificio condominiale e sulla legittimazione processuale dei condomini e sulla validità del regolamento condominiale.

In merito alla **validità della delibera condominiale** che non deroghi ai criteri legali di ripartizione delle spese si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 102, Ud. 8 febbraio 2023, Dep. 8 febbraio 2023](#) e [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 573, Ud. 6 ottobre 2022, Dep. 27 ottobre 2022](#).

Sull’**azione di rivendica della proprietà del condominio** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 266, Ud. 4 aprile 2023, Dep. 7 aprile 2023](#) secondo cui è sufficiente per presumere la natura condominiale dell’edificio che esso abbia l’attitudine al godimento collettivo.

Con riguardo ai **poteri che spettano all’amministratore di condominio** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 416, Ud. 21 luglio 2022, Dep. 19 agosto 2022](#) in cui la Corte ha statuito che l’amministratore non è titolare di un generale potere di spesa ed inoltre che il tabulato riepilogativo delle spese condominiali non rappresenta documentazione idonea ad accertare la sussistenza del credito.

Sulla **natura del piccolo condominio** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 470, Ud. 10 marzo 2022, Dep. 20 settembre 2022](#) secondo cui al piccolo condominio si applicano le norme vigenti per il condominio in generale ad eccezione di quelle riguardanti la nomina dell’amministratore e la formazione del regolamento.

Con riferimento ai **danni cagionati da infiltrazioni interne al lastrico solare** si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 553, Ud. 23 giugno 2022, Dep. 21 ottobre 2022](#) secondo cui dei danni rispondono solidalmente i singoli condomini cui è imputabile l’obbligo collegato alla custodia del bene assieme ai titolari del diritto di uso esclusivo del lastrico;

In merito alla **validità del regolamento condominiale** e sulla legittimazione processuale si veda [Corte d’Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 57, Ud. 9 gennaio 2023, dep. 25 gennaio 2023](#) secondo cui è necessaria la partecipazione di tutti i condomini nel giudizio avente ad oggetto la validità del regolamento condominiale.